

**SPECIALE MANOVRA "SALVA ITALIA"  
NOVITA' IN MATERIA DI TFR, TFM, IRPEF E ADDIZIONALI  
DL 201/2011**

**La Novità**

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", prevede alcune novità in materia di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, applicabili già con riferimento al periodo d'imposta 2011.

Si tratta, in particolare:

- dell'esclusione dal regime di tassazione separata di alcune indennità di fine rapporto;
- delle semplificazioni documentali per usufruire della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese di gestione dei beni culturali e alle erogazioni liberali per attività culturali;
- dell'aumento dell'aliquota "di base" dell'addizionale regionale IRPEF;
- della modifica delle modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF;
- dei rimborsi dell'addizionale comunale IRPEF.

**TFR DIPENDENTI E TFM CO.CO.CO. – Modifiche alla Tassazione**

Viene modificato il regime di tassazione:

- del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle indennità equipollenti, spettanti ai lavoratori dipendenti;
- delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori).

**Le nuove disposizioni in materia di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, si applicano retroattivamente, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1.1.2011.**

**TFR Dipendenti**

Il TFR e le indennità equipollenti, erogate sia in denaro che in natura ai lavoratori dipendenti, non sono più assoggettate interamente al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria, in relazione alla quota eccedente l'importo complessivo di un milione di euro.

In pratica, si ha uno sdoppiamento del regime fiscale:

- fino all'importo complessivo di un milione di euro □ tassazione separata;
- importo eccedente il milione di euro □ tassazione ordinaria, anche ai fini delle relative addizionali locali.

**TFM Co.co.co.**

Le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. trattamento di fine mandato degli amministratori, TFM), sono soggette a tassazione separata se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Viene ora stabilito che tali indennità, erogate sia in denaro che in natura, non sono più soggette al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria, in relazione alla quota eccedente l'importo complessivo di un milione di euro.

Anche con riferimento a tali indennità, pertanto, si ha uno sdoppiamento del regime fiscale:

- fino all'importo complessivo di un milione di euro □ tassazione separata, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- importo eccedente il milione di euro □ tassazione ordinaria, anche se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, anche ai fini delle relative addizionali locali.

**TFM Amministratori delle Società di Capitali**

La tassazione in via ordinaria viene però prevista, in ogni caso, in relazione a tutti i compensi e indennità, a qualsiasi titolo erogati, agli amministratori delle società di capitali.

Il TFM degli amministratori di società di capitali viene quindi sempre tassato in via ordinaria, anche ai fini delle relative addizionali locali.

[www.mignolopartners.com](http://www.mignolopartners.com)

Via P. De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

Tel 0963 94451 - Fax 0963 993048

Email [info@studiomignolo.it](mailto:info@studiomignolo.it)

**ALIQUOTA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI DALLO 0,9% ALL' 1,23% (in Calabria al 2,03%)**

Viene stabilito l'aumento dallo 0,9% all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF "di base", cioè quella determinata dallo Stato.

**L'aumento all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF "di base" si applica retroattivamente, a decorrere dall'anno di imposta 2011.**

Alla suddetta aliquota "di base" dell'1,23%, applicabile su tutto il territorio nazionale, si aggiungono gli eventuali incrementi:

- deliberati dalle singole Regioni, fino ad un massimo, nel 2011, dello 0,5%; il livello massimo complessivo "ordinario" dell'addizionale regionale per il 2011 diventa quindi pari all'1,73% (1,23% + 0,5%), in luogo del precedente 1,4% (0,9% + 0,5%);
- applicabili automaticamente, in caso di disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale e di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo; per il 2011, si tratta delle Regioni **Campania, Molise e Calabria**, nelle quali si applica quindi un'addizionale del 2,03% (1,23% + 0,5% + 0,3%), in luogo del precedente 1,7% (0,9% + 0,5% + 0,3%).

**ACCONTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF, i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono applicare la nuova aliquota e l'eventuale nuova soglia di esenzione solo se deliberata e pubblicata dal Comune entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'acconto (prima entro il 31 dicembre di tale anno).